

previsti dall'art. 3, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, a ridurre la superficie effettivamente determinata ai fini del calcolo dell'aiuto relativo agli anni precedenti.

In forza dell'art. 9, n. 2, quarto comma, del regolamento n. 3887/92, le diminuzioni di cui al primo e al secondo comma di tale disposizione non sono applicate se, per la determinazione della superficie, l'imprenditore prova che egli si è correttamente basato su informazioni riconosciute valide dall'autorità competente. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò ricorra nella causa principale.

(1) GU C 285 del 7.10.2000.

La sezione A, punto 3, dell'allegato alla direttiva del Consiglio 10 maggio 1993, 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, che definisce la nozione di gestione di portafogli di investimento, osta a che una normativa nazionale si discosti da tale definizione non prevedendo, ai fini dell'attuazione della detta direttiva, che la gestione di portafogli di investimento abbia luogo «su base discrezionale e individualizzata» e «nell'ambito di un mandato conferito dagli investitori». Tuttavia, nulla impedisce ad uno Stato membro di estendere mediante la normativa nazionale l'applicabilità delle disposizioni della detta direttiva ad operazioni non disciplinate dalla stessa, a condizione che risulti chiaramente che la normativa nazionale di cui trattasi non rappresenta una trasposizione della detta direttiva, ma risulta dalla volontà autonoma del legislatore.

(1) GU C 355 del 9.12.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

21 novembre 2002

**nella causa C-356/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana): Antonio Testa, Lido Lazzeri contro Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (1)**

**(«Direttiva 93/22/CEE — Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari — Gestione di portafogli di investimento»)**

(2003/C 7/04)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-356/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Antonio Testa, Lido Lazzeri e Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), con l'intervento di: Banca Fideuram SpA, domanda vertente sull'interpretazione della sezione A, punto 3, dell'allegato alla direttiva del Consiglio 10 maggio 1993, 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141, pag. 27), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, A. La Pergola, P. Jann e S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 21 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

21 novembre 2002

**nella causa C-436/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Regeringsrätten): X, Y contro Riksskatteverket (1)**

**(«Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Imposte sul reddito — Vantaggi fiscali per la cessione sottoprezzo di azioni a società in cui il cedente detiene una partecipazione»)**

(2003/C 7/05)

(Lingua processuale: lo svedese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-436/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Regeringsrätten (Svezia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra X, Y e Riksskatteverket, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 43 CE, 46 CE, 48 CE, 56 CE e 58 CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e A. Rosas, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 21 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: